D.D.G. n° 0201 /2010
DASOE – SERVIZIO 9

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITÁ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 9 – Sanità Veterinaria
****

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n.30 del 3 novembre 1993;
VISTA la legge regionale n.33 del 20 agosto 1994;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 18 novembre 1994;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 17.05.2000, e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, relativa a "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954,n.320 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n.362, che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";
VISTA la nota prot. 330 dell'11 gennaio 2010 con cui il Ministero della Salute, nelle more dell'adozione del provvedimento per l'anno 2010, ha comunicato di proseguire nell'applicazione delle misure sanitarie contenute nella Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 2009;
VISTA la Decisione Comunitaria CE 779/2005 del 8 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Decisione Comunitaria CE 2/2009 del 18 dicembre 2008, con cui la Sicilia è stata inserita nell'elenco delle regioni indenni da MVS (malattia vescicolare da enterovirus del suino);
VISTA la nota del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari (CERVES), presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia, Riferimento Registro di Referenza R1625/21182 del 03/02/2010, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'Azienda suinicola LUPICA TONDO ANTONINO, cod. az. 009CT038, ubicata in contrada Cattaino - Comune di Bronte (CT), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino;
VISTA la nota prot. n.1037 del 04/02/2010 dell'Unità di Crisi locale di Catania, istituita presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, da cui si evince che nel focolaio e nei territori

circostanti sono in corso di adozione tutti i provvedimenti previsti dal D.P.R. 362/1996 e successive modifiche;

RITENUTO necessario e urgente, per scongiurare l'eventuale diffusione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino e salvaguardare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, individuare i limiti di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, aventi raggio rispettivamente di tre e dieci chilometri, calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nella azienda sede del focolaio, nell'ambito delle quali regolamentare alcune misure sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

VISTA la comunicazione pervenuta attraverso i canali della posta elettronica dall'Area di Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di tre chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nell'azienda infetta, interessa i comuni di Bronte (CT), Troina (EN) e Cesarò (ME) e che il raggio di dieci chilometri, invece, interessa i comuni di Bronte (CT), Randazzo (CT), Maniace (CT), Maletto (CT), Troina (EN), Cesarò (ME), Longi (ME) e San Teodoro (ME);

RITENUTO di dovere escludere la parte di territorio del comune di Maletto (CT) e del comune di Longi (ME) compresi nel raggio dei dieci chilometri, per l'assenza di aziende suinicole;

DECRETA

Art. 1 - E' dichiarata "Zona di Protezione da malattia vescicolare del suino", il territorio dei comuni di Bronte (CT), Troina (EN) e Cesarò (ME) di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di tre km calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola LUPICA TONDO ANTONINO, c.a. 009CT038, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino.

Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da malattia vescicolare del suino".

Art. 2 - Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b) visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici di tutti gli animali presenti in azienda e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
c) tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende e ad eccezione del transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
e) i mezzi e le attrezzature utilizzate in tale zona per il trasporto di suini, di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquame, non possono uscire dalle aziende ubicate nella zona di protezione, o dai macelli, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona di protezione ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni di cui sopra il servizio veterinario può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati direttamente in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione, o nella zona di sorveglianza, a condizione:

1) che tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
2) che i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico e siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo;
3) che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
4) che il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione venga informato dell'intenzione dell'invio dei suini da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
5) che i suini siano isolati all'arrivo al macello e macellati separatamente dagli altri suini nel pieno rispetto di quant'altro previsto dal D.P.R. 362/96;
6) che le carni fresche, riportino la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche e siano sottoposte ad uno dei trattamenti, previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne in uno stabilimento individuato dal Servizio Veterinario.

Art. 3 – Le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda focolaio e l'attuazione di misure ufficiali sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

Art. 4 - E' dichiarata "Zona di Sorveglianza da malattia vescicolare del suino" il territorio dei comuni di Bronte (CT), Randazzo (CT), Maniace (CT), Troina (EN), Cesarò (ME) e San Teodoro (ME) di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di dieci km calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola LUPICA TONDO ANTONINO, cod. az. 009CT038, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino.

Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di Sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

Art. 5 - Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b) visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
c) tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d) divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
e) il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
   - tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
   - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
   - un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
   - ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
   - i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

f) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Art. 6 – Le misure di cui sopra restano in vigore almeno fino a quando:

- siano state condotte a termine tutte le misure previste ai precedenti artt. 2 e 5, al D.P.R. 362 del 17/05/0996 ed all'O.M. 12/04/2008;
- i suini presenti in tutte le aziende siano sottoposti ad esami clinici che abbiano permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia ed a un prelievo di campioni per esami sierologici, su un campione rappresentativo degli animali presenti, secondo quanto riportato nella tabella allegata all'O.M. 12/04/2008;
- gli esami di cui al punto precedente non possono essere effettuati prima che scadano i 28 gg. successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Art. 7 - I Sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari dell'Aziende Sanitarie Provinciali di Catania, Enna e Messina, le Forze dell'Ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 8 - Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art.16 del D.L.vo 22 maggio 1999, n.l96.

Art. 9 – Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli Uffici Territoriali di Governo di Catania, Enna e Messina.

Palermo, lì - 9 FEB. 2010

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Mario ZAPPIA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Pietro SCHEMBRI)

REGIONE SICILIANA
Ass.to Reg.le Sanità

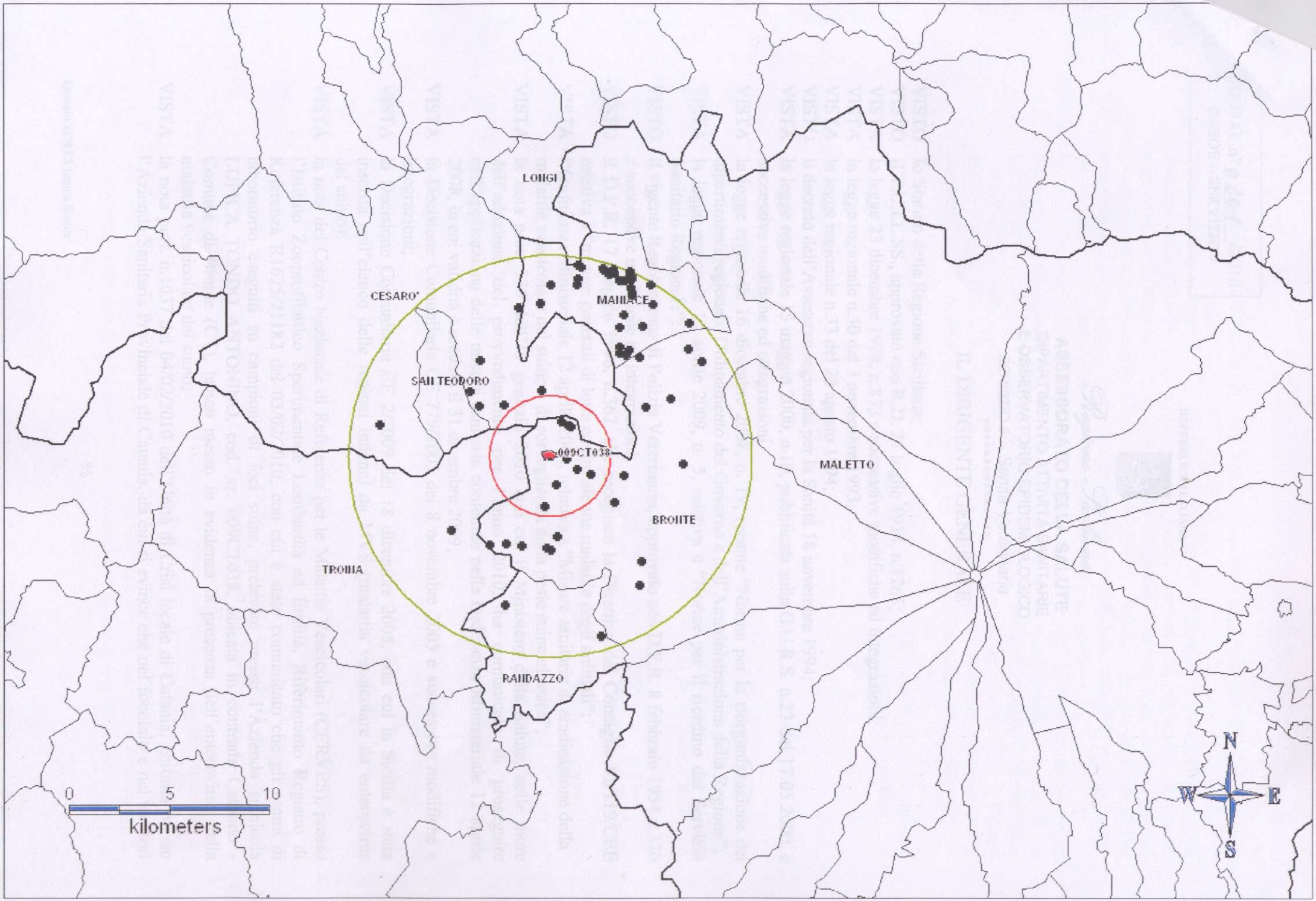
LONGI
CESARO'
MAIIIACE
SAN TEODORO
009CT038
MALETTO
BROLITE
TROINA
RANDAZZO
0
5
10
kilometers
N
W
E
S